SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 ottobre 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. **155**.

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per lo sport e i giovani, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione e del merito;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO

Art. 1.

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

1. Le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 250 milioni di euro per l'anno 2024.

2. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Il fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:

a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;

b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;

c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 2.

Rifinanziamento Ape sociale 2024

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3.

Misure in favore di grandi eventi

1. Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attività ad essi necessarie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.

4. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 4.

Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'anno 2024, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro e sono ripartite come indicato nella tabella di cui all'allegato 1. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 5.

Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6.

Disposizioni in materia di PNRR

1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-*bis* del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-*quinquies* del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu - Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia-Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al fondo Next generation EU entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 7.

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-*bis*. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi

di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lett. *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-*ter*. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-*bis*, lettere *a)* e *b)*, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera *a)*, l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera *c)*, l'aliquota del 3,9 per cento.

6-*quater*. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»

b) al comma 10:

1) alla lettera *c)*, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*d)* dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-*bis*.».

2. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 8.

Modifiche al credito d'imposta ZES

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo,»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Art. 9.

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

1. Alla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma

fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L'attribuzione delle risorse di cui al primo periodo è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica.

2. In attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023, è attribuito nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, pari a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;

b) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;

g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) quanto a euro 1.441.909.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Tabella n. 1
Articolo 4

Amministrazione	Anno 2024 (importi in euro)
Polizia di Stato	46.735.395
Carabinieri	29.209.622
Guardia di finanza	12.027.492
Polizia penitenziaria	7.903.780
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	4.123.711
Totale	100.000.000

Tabella n. 2
Articolo 10, comma 1, lettera i)

Importi in euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione MISSIONE/programma	2024
Ministero dell'economia e delle finanze	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	633.274.639
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	633.274.639
19. Giustizia (6)	128.575
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	128.575
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	46.611.105
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	34.142.341
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	12.468.764
23. Fondi da ripartire (33)	760.364.735
23.1 Fondi da assegnare (1)	170.364.735
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	590.000.000
Ministero delle imprese e del made in Italy	
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	58.509
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	58.509
Ministero della giustizia	
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.986
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.986
Ministero dell'interno	
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	804.580
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	804.580

1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	306.384
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	306.384
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.930
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	3.930
Ministero della difesa	
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.451
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	1.451
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	3.782
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	3.782
Ministero della salute	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	335.044
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	335.044
TOTALE	1.441.909.720

24G00175

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 settembre 2024.

Criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera frutticola della pera (*Pyrus communis L.*), per l'anno 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» così come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 *final* del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggres-

sione della Russia contro l'Ucraina» che modifica il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;

Vista la comunicazione della Commissione recante la «Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza della Sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2023 protocollo n. 48570 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura» ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 *final* «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e successive modifiche e integrazioni.» (SA.105191);

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2024 protocollo n. 6211 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura» ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 *final* «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni (SA.110474 (2023/N));

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2024 protocollo n. 264368 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura», ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina come modificata dalla comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024» (SA.114343 (2024/N);

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 giugno 2024 n. 287214 recante «Individuazione degli s*tandard value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» e il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, integrato dal decreto ministeriale 1 marzo 2021, n. 99707 recante «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Considerato che perdura la grave crisi produttiva della filiera della pera a causa di una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine e alluvioni;

Considerati, in aggiunta agli eventi naturali, anche gli effetti negativi sui costi di produzione determinati dal permanere della crisi Ucraina e il calo dei consumi a causa dell'aumento dell'inflazione, che contribuiscono ad aggravare una situazione di redditività e di valore della produzione al limite della sostenibilità economica delle imprese;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e risorse

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole di cui all'art. 2 le risorse di cui al successivo comma.

2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2023.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti per la concessione degli aiuti

1. Il sostegno è concesso alle aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell'anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell'anno 2022. Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.

2. Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024, n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.

3. La superficie coltivata di cui al comma 1 deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema informativo nazionale al 30 agosto per l'anno di riferimento della presente campagna.

4. Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.

Art. 3.

Modalità di calcolo dell'aiuto

1. È concesso un aiuto individuale così definito:

a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.

2. Fermo restando l'importo dell'aiuto, determinato nel comma precedente, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.

3. AGEA comunica formalmente al Ministero l'eventuale rimodulazione dell'importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.

4. Il massimale dell'aiuto individuale concedibile non può superare il valore del decremento di produzione di cui al comma 2.

5. Il sostegno è concesso nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito del regime di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 - come da ultimo modificata dalla comunicazione C/2024/3113 - recante «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina».

Art. 4.

Presentazione della domanda di aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

3. AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli organismi pagatori territorialmente competente.

4. La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. AGEA, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, registra le informazioni nel Registro nazionale degli aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il registro SIAN e comunica al beneficiario stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante, in caso di esito positivo dell'istruttoria. Le relative informazioni saranno rese disponibili dal soggetto gestore alle singole regioni interessate dalla misura.

2. AGEA registra le concessioni degli aiuti per i singoli beneficiari entro il mese di dicembre 2024.

3. I relativi fondi saranno trasferiti ad AGEA sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da AGEA entro il 30 novembre 2024 ed erogati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal presente decreto. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, AGEA effettua la puntuale rendicontazione delle somme erogate, per ciascun beneficiario. Le eventuali somme non erogate da AGEA dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

5. AGEA eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.

Art. 6.

Cumulo e massimale

1. Il soggetto gestore concede gli aiuti nell'ambito del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, è fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.

3. Eventuali economie derivanti dall'attuazione del presente decreto a carico del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, potranno essere impiegate per soddisfare le domande già ricevute relativamente all'annualità 2023 di cui al decreto ministeriale prot. n. 6284571 del 15 novembre 2023 e successive modifiche, nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 7098, piano gestionale 1.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1457

24A05443

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno

2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 1/2024 della riunione del 20 marzo 2024, nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	3,00	38,61	999‰		31,104 g	±5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

dritto: al centro, il logo ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali con ad arco la scritta «MILANO CORTINA 2026». Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e «2024», anno di emissione della moneta;

rovescio: al centro, la Mascotte «Tina», un ermellino dal manto chiaro che rappresenterà i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina del 2026. In alto a destra, «3 Euro», valore nominale della moneta; in basso «R», identificativo della Zecca di Roma. Nel giro, le scritte «GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026», «ITALIA 2026» e, in piccolo, «S.P. MOD.» firma del modellatore Silvia Petrassi;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 4 novembre 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2024

Il direttore generale dell'economia
SALA

24A05559

DECRETO 11 ottobre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 1/2024 della riunione del 20 marzo 2024, nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	3,00	38,61	999‰		31,104 g	±5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Valerio De Seta;

dritto: al centro, il logo ufficiale dei Giochi paralimpici invernali con ad arco la scritta «MILANO CORTINA 2026». Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e «2024», anno di emissione della moneta;

rovescio: al centro, la mascotte «Milo», un ermellino dal manto bruno, testimonial dei Giochi paralimpici invernali Milano Cortina del 2026. In alto a destra, «3 Euro», valore nominale della moneta; a sinistra «R», identificativo della Zecca di Roma. Nel giro, le scritte «GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026», «ITALIA 2026» e, in piccolo, «V.d.S. MOD.» firma del modellatore Valerio De Seta;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *fior di conio*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 4 novembre 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto Rovescio

Roma, 11 ottobre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A05560

DECRETO 11 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 17 giugno 2024 e scadenza 15 luglio 2027, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.644 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 13 giugno, 11 luglio e 12 settembre 2024, con i quali è stata disposta l'emissio-

ne delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 17 giugno 2024 e scadenza 15 luglio 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 17 giugno 2024 e scadenza 15 luglio 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 ottobre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05466

DECRETO 11 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,15%, con godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039, sesta e settima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.644 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 1° febbraio, 11 aprile e 13 giugno 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,15% con godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sesta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,15%, avente godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 ottobre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2024 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quattordici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2039, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05467

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 agosto 2024.

Dismissione dell'Aeroporto di Venegono a favore dell'Aviazione civile, ai sensi dell'art. 693, comma 3, del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ED

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo comma dell'art. 693 il quale pre-

vede che i beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC e il successivo affidamento in concessione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e, in particolare, l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle finanze), vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, concernente le norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - 7 marzo 2008, n. 57;

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del Codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale di immissione in possesso anticipata sottoscritto in data 30 giugno 2023 tra il rappresentante dell'Amministrazione difesa, il comandante dell'Aeroporto di Cameri, il rappresentante dell'Agenzia del demanio Direzione regionale Lombardia e il rappresentante di ENAC;

Decreta:

Art. 1.

1. Il bene del demanio militare aeronautico, meglio identificato nella scheda tecnica e nei relativi elaborati grafici - che costituiscono parte integrante del presente decreto - dichiarato non più funzionale ai fini militari, è destinato all'aviazione civile, in quanto strumentale all'attività del trasporto aereo civile, con trasferimento al demanio aeronautico civile (Demanio pubblico dello Stato - Ramo aeroportuale C.F. 97905260580), ai sensi dell'art. 693, comma 3, del Codice della navigazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del presente decreto.

2. Il bene trasferito ai sensi del comma 1, è assegnato, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2024

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3977

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

AEROPORTO DI VENEGONO

INFORMAZIONI GENERALI

L'aeroporto di Venegono (Banca Dati GePaDD ID 8847) insiste su aree demaniali ricadenti nei Comuni di Venegono Superiore e Venegono Inferiore, in provincia di Varese.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Il compendio aeroportuale ha una superficie totale di Ha 87 circa, e risulta costituito da particelle aventi le seguenti intestazioni catastali:
- Demanio Pubblico dello Stato Ramo Militare;
- Demanio Pubblico dello Stato Ramo Aeronautica;
- Demanio dello Stato.

Il sedime aeroportuale si identifica come segue:

Comune Censuario: Venegono Inferiore

Catasto Fabbricati - FOGLIO 6
Particelle: 6272 sub 1, 6276, 6278 e 6279.

Catasto Terreni - FOGLIO 6 (906)
Particelle: 395, 488, 552, 1841, 1851, 3007, 6266, 6268, 6270, 6273, 6280, 6282, 6283, 6284 e 6286.

Catasto Terreni - FOGLIO 9 (909)
Particella 651.

Comune Censuario: Venegono Superiore

Catasto Fabbricati - FOGLIO 9
Particella 7525 sub 1.

Catasto Terreni - FOGLIO 6 (906)
Particelle: 7493, 7494, 7497, 7499, 7500, 7503, 7505, 7507, 7509 e 7511.

Catasto Terreni - FOGLIO 9 (909)
Particelle: 414, 455, 713, 716, 887, 1261, 1351, 3395, 3674, 3676, 7512, 7516, 7517, 7518, 7519, 7521 e 7523.

IMMOBILI AEROPORTUALI MILITARI IN USO AL DEMANIO AEROPORTUALIE CIVILE

Lo status giuridico dell'aeroporto di Venegono è "AD aperto al traffico civile non commerciale autorizzato".
Informazioni derivanti AIP vigente: "AD aperto al traffico civile non commerciale autorizzato e coordinato PPR da Aeroclub Varese. Gli aeromobili di Leonardo Company, dell'Aeroclub di Varese e gli aeromobili di base non sono soggetti ad autorizzazioni".
Con Verbale redatto in data 30 giugno 2023 il Ministero Difesa ha trasferito anticipatamente il possesso all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per il tramite dell'Agenzia del Demanio in rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria, delle aree in argomento per una superficie complessiva di circa **Ha 87**.

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

CONSISTENZA IMMOBILI DA TRASFERIRE AL DEMANIO AEROPORTUALE CIVILE

La consistenza del compendio aeroportuale da trasferire nella disponibilità del “Demanio Aeroportuale Civile” ai sensi dell’art. 693 del D.L.vo n.151/2006, identificata con bordo rosso nella planimetria allegata, ha una superficie stimata pari a circa **Ha 87.**
Permangono nella disponibilità dell’Amministrazione Difesa le aree indicate con bordo blu.

CONSEGNE IN ATTO

Verbale di Immissione in Possesso Anticipata del 30 giugno 2023 dall’Amministrazione Difesa all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per il tramite dell’Agenzia del Demanio in rappresentanza dell’Amministrazione finanziaria.

LIMITAZIONI AERONAUTICHE

Per l’aeroporto di Venegono, non risultano imposti vincoli per le limitazioni aeronautiche.

A conclusione dell’intero iter procedurale di cambio di status dell’aliquota aeroportuale da militare a civile e di assegnazione all’ENAC in uso gratuito dei beni, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 250/97, costituenti l’aeroporto di Venegono, l’ENAC procederà all’applicazione (vincoli della proprietà privata) dell’art. 707 e del vigente Codice della Navigazione.

SERVIZI NAVIGAZIONE AEREA

NIHIL

INTERVENTI DERIVANTI DAL CAMBIO DI STATUS

Si richiamano i contenuti, tra cui gli oneri e responsabilità Titolo II, del Verbale di immissione in possesso anticipata.

CONDIZIONI ED ADEMPIMENTI

Il trasferimento amministrativo dei beni immobili al Demanio aeroportuale civile avverrà con l’emissione del Decreto di Cambio di Status e la successiva registrazione del Decreto presso la Corte dei Conti, nello stato di fatto e di diritto in cui questi si trovano, compresi gli eventuali accolli di oneri per tasse, contributi fondiari e consortili, ecc..

ELABORATI GRAFICI

Si allega la Planimetria catastale dell’Aeroporto con indicate le aree oggetto del Cambio di Status.

Annesso Tecnico al Decreto di Cambio di Status
Aeroporto di Venegono
Planimetria catastale - Scala adattata
Legenda:
—— Aree oggetto di trasferimento al Demanio Aeroportuale Civile

—— Aree che permangono di pertinenza dell'Amministrazione Difesa

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
FOGLIO 6 (906)

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
FOGLIO 7 (907)

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
FOGLIO 9 (909)

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
FOGLIO 6 (906)

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
FOGLIO 9 (909)

24A05440

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2024.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sibilla-Scoglio della Volpe», in Montemonaco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto direttoriale 1° marzo 2019, n. 4297, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sibilla-Scoglio della Volpe» in Comune di Montemonaco (AP) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015 per l'anno 2017;

Considerata la nota del 3 novembre 2023, integrata con note dell'8 novembre 2023, 1° dicembre 2023, 4 marzo 2024, 1° maggio 2024, 3 giugno 2024, 14 giugno 2024 e 30 luglio 2024, con la quale la società titolare del riconoscimento ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sibilla-Scoglio della Volpe» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 21 febbraio 2023 e 21 febbraio 2024;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del giorno 16 settembre 2024;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sibilla-Scoglio della Volpe» in Comune di Montemonaco (AP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 8 ottobre 2024

Il direttore generale: VAIA

24A05441

DECRETO 8 ottobre 2024.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tinnea», in Montefortino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto direttoriale 1º marzo 2019, n. 4295, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tinnea» in Comune di Montefortino (AP) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015 per l'anno 2017;

Considerata la nota del 3 novembre 2023, integrata con note dell'8 novembre 2023, 1º dicembre 2023, 4 marzo 2024, 1º maggio 2024, 3 giugno 2024, 14 giugno 2024 e 30 luglio 2024, con la quale la società titolare del riconoscimento ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tinnea» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 21 febbraio 2023 e 21 febbraio 2024;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del giorno 16 settembre 2024;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tinnea» in Comune di Montefortino (AP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 8 ottobre 2024

Il direttore generale: VAIA

24A05442

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 ottobre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a r.l. Il Garofano», in Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 maggio 2002, con cui la «Società cooperativa edilizia a r.l. Il Garofano», codice fiscale 01180420711, con sede in via Martiri di Via Fani, 74 - 71122 Foggia (FG), veniva posta in scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile), con contestuale nomina del dott. Silvio Fuiano nella carica di commissario liquidatore;

Preso atto del decesso del suindicato commissario liquidatore, dott. Silvio Fuiano, comunicato in data 30 gennaio 2024, prot. d'ufficio n. 0027553;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del dott. Danilo Catapano è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Danilo Catapano (giusta comunicazione PEC in data 23 agosto 2024, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Danilo Catapano, nato a Lucera (FG) il 25 giugno 1991, c.f. CTPDNL91H25E716W, ivi domiciliato in via Pellegrino, 6 - 71036, è nominato commissario liquidatore della soc. coop. «Società cooperativa edilizia a r.l. Il Garofano» (c.f. 01180420711), con sede in via Martiri di Via Fani, 74 - 71122 Foggia (FG), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto ministeriale 22 maggio 2002, in sostituzione del dott. Silvio Fuiano, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2024

Il direttore generale: DONATO

24A05318

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 6 ottobre 2024.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Intervento n. 140 recante: «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica» – Approvazione del PFTE in linea tecnica – 1° stralcio. (Ordinanza n. 37).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista,

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al com-

ma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […];

al comma 427-*bis*, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423.[…]»;

al comma 429, stabilisce che: «La società «Giubileo 2025» cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.»;

al comma 430, dispone che: «La società «Giubileo 2025» può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro-tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visti

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, 15 febbraio 2024 8 marzo 2024 concernenti l'approvazione della proposta di aggiornamento del citato Programma dettagliato;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, di approvazione del Piano delle azioni di intervento dell'ambito dell'accoglienza, finanziato con la spesa di parte corrente, collegato al regolare svolgimento dell'Anno Santo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2024, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alla Festività religiosa giubilare, includendo nel predetto Programma, all'Allegato 1, anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, oltre a nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, unitamente:

agli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventituristici» - Allegato 2;

all'integrazione dell'elenco delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 - Allegato 3;

Visti, altresì

la deliberazione della giunta comunale n. 80 del 17 gennaio 1995;

la deliberazione della giunta comunale n. 147 del 16 gennaio 1996;

la deliberazione della giunta comunale n. 4440 del 17 dicembre 1996;

la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale I, n. 57 del 24 luglio 1997;

l'autorizzazione prot. 4775 del 27 gennaio 2011 rilasciata da Roma Capitale;

la determina dirigenziale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Rep. RI/757 del 10 dicembre 2021;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo Statuto di Roma Capitale;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale";

il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 395 del 1° dicembre 2022;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 160 del 11 maggio 2023 recante «Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per i quali Roma Capitale svolge ruolo di soggetto attuatore. Approvazione degli schemi di Convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 S.p.a. per la gestione ed erogazione delle risorse finanziarie e per la disciplina del ruolo di stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025»;

deliberazione di Giunta Capitolina n. 286 del 3 agosto 2023 recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Aggiornamento dell'elenco degli interventi per i quali Roma Capitale svolge il ruolo di soggetto attuatore in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023. Estensione del perimetro di applicazione della Convenzione per la disciplina del ruolo di Stazione appaltante in capo a società Giubileo 2025 e Approvazione dello schema di Convenzione tra Roma Capitale e società Giubileo 2025 s.p.a. per la disciplina del ruolo di soggetto attuatore in capo a società Giubileo 2025»;

Richiamati

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

l'art. 5 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che stabilisce che:

a) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, il soggetto attuatore cura l'adempimento dei procedimenti amministrativi necessari alla definitiva approvazione dei progetti e alla loro attuazione. Il Commissario adotta specifiche linee guida al fine di una puntuale individuazione dei compiti attributi a tale soggetto;

b) con riferimento agli interventi di cui all'Allegato 1, la stazione appaltante pone in essere le attività di committenza per l'individuazione degli operatori cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture e, laddove sussistano i presupposti, può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 427-*bis*, della citata legge n. 234 del 2021;

c) per gli interventi di cui all'allegato 1, ove previsto, la società agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante. Il ruolo affidato alla predetta società e le attività 17 che la stessa è chiamata a svolgere sono definiti in ciascuna delle schede relative agli interventi ricompresi nell'allegato di cui al precedente periodo;

d) per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché per quelle riguardanti il loro affidamento, la sopra menzionata società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture tecnico-amministrative e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 429, della citata legge n. 234 del 2021, ovvero, ai sensi del comma 430 del medesimo articolo, procedere all'affidamento di incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, applicando le procedure di cui alla vigente normativa in materia [*Omissis*];

Premesso che:

la Città di Roma è chiamata a fornire, anche in ragione dell'imminente avvio della Festività giubilare, adeguati standard di prima informazione sull'offerta di visita e itinerari puntuali ed accurati dei tanti luoghi di interesse storico, culturale, e archeologico-monumentale;

nel Programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, è stato confermato l'intervento classificato nell'Allegato 1 con l'ID n. 140 recante «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica», concernente la manutenzione della segnaletica stradale installata sul territorio di Roma Capitale e dedicata a pedoni, ciclisti, automobilisti, che risente dell'usura dovuta al tempo

ed ai numerosi atti di vandalizzazione. Tale intervento prevede, altresì, un progetto di aggiornamento, riqualificazione, bonifica ed implementazione della segnaletica turistica presente nei punti di interesse, su tragitti di valore storico/culturale/monumentale;

l'iniziativa ha lo scopo di migliorare il sistema complessivo di informazione e orientamento dei numerosi viaggiatori attesi in occorrenza dell'Anno Santo, attraverso la creazione di un servizio di segnaletica sistemico e interattivo, nell'ottica della digitalizzazione delle informazioni turistiche;

l'intervento *de quo* prevede nello specifico:

1) il censimento e puntuale ricognizione delle tipologie e della distribuzione territoriale della preesistente segnaletica stradale, con particolare riferimento alla segnaletica turistica e di quella di toponomastica;

2) la manutenzione della segnaletica esistente ed eliminazione di quella eccedente o divenuta non più utile;

3) la progettazione e la successiva installazione di nuovi segnali direzionali ed informativi organizzati in tre livelli di servizio L1 «definizione dei *Terminus* dei percorsi», L2 «percorsi principali» ed L3 «innesti trasversali di connessione e segnaletica diffusa»;

4) la segnalazione sistemica delle piste ciclabili esistenti, individuazione e segnalazione di percorsi che ne assicurino l'interconnessione;

5) l'installazione di segnaletica digitale, mediante un sistema di marcatori in grado di connettersi ed interfacciarsi ai dispositivi mobili digitali per fornire informazioni e suggerimenti di itinerari di visita ai pellegrini e viaggiatori attesi per l'Anno Santo,

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 286 del 3 agosto 2023, Roma Capitale, quale amministrazione proponente, ha affidato a società Giubileo 2025 (di seguito Società) il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi;

Premesso, altresì, che

l'amministrazione capitolina, già nel 1994, ha espresso la volontà di attuare il «Progetto Mirabilia», concernente la realizzazione ed installazione sul territorio di Roma Capitale di una serie di pannelli didattici illustrativi dalle peculiarità urbanistiche-monumentali dei beni culturali, ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici della Città di Roma;

con deliberazione n. 80 del 17 gennaio 1995, la giunta comunale ha affidato al Sig. Cristiano Mandich l'incarico di consulente del Sindaco per l'attuazione del citato Progetto, incarico rinnovato anche per gli anni 1996 e 1997 con deliberazioni di giunta comunale n. 147/1996 e n. 4440/1996;

con deliberazione del Consiglio circoscrizionale I, n. 57 del 24 luglio 1997 e con autorizzazione prot. 4775 del 27 gennaio 2011, Roma Capitale ha autorizzato la collocazione sul proprio territorio dei pannelli turistico-recettivi del citato «Progetto Mirabilia»;

il Consorzio Poliedro Interdisciplinarietà Coop a rl, incaricato della messa in opera del progetto sopra richiamato, nel 2021 ne ha formalizzato la cessione all'Associazione Culturale Progetto Mirabilia, presieduta dal sig. Cristiano Mandich;

l'allora Dipartimento turismo formazione lavoro di Roma Capitale, nel 2019, nell'ambito di un progetto di revisione e riordino della segnaletica turistica e della pannellistica didattica per la città di Roma, ha avviato un lavoro di ottimizzazione del sistema di segnaletica;

in seno a tale iniziativa è stato previsto il recupero, l'aggiornamento l'ottimizzazione della pannellistica di tipo «Mirabilia» (già Poliedro) presente su tutto il territorio cittadino, al fine di evitare una moltiplicazione degli impianti a terra che avrebbe comportato un affollamento visivo e una ridondanza di informazioni dannosi all'immagine e al decoro della città in vista del prossimo Giubileo;

per le medesime finalità, Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ha acquisito, con determinazione dirigenziale Rep. 757 prot. RI/38480 del 10 dicembre 2021, n. 130 pannelli dalla procedura fallimentare della società MP Mirabilia S.r.l.;

Considerato che:

l'intervento *de quo* è integralmente finanziato con risorse giubilari per complessivi 5.000.000,00 di euro. A seguito di interlocuzioni e più approfondite valutazioni tra gli enti ed amministrazioni competenti e la Struttura Commissariale e data la complessità riscontrata in fase di progettazione, dovuta anche all'implicazione di più strutture ed articolazioni di Roma Capitale, è emersa la necessità di suddividere l'intervento in più stralci, così descritti:

Primo stralcio:

riqualificazione della segnaletica turistica; installazioni nuovi segnali L1, L2, L3;

manutenzione pannelli del «Progetto Mirabilia», già nel patrimonio di Roma Capitale; per un importo complessivo di circa 1.300.000,00 di euro;

Secondo stralcio:

progetto di acquisizione e ripristino degli ulteriori pannelli del «Progetto Mirabilia», non già ricompresi nel patrimonio del citato ente locale;

digitalizzazione della segnaletica turistica;

riqualificazione segnaletica orizzontale e motivazionale per percorsi laici o integrativi; per un importo complessivo di circa 2.000.000,00 di euro;

Terzo stralcio:

riqualificazione della segnaletica stradale (viabilità principale); toponomastica:

per complessivi 1.700.000,00 di euro;

la società, in qualità di soggetto attuatore, ha indetto in data 1° dicembre 2023 con nota prot. 2803 la Conferenza di servizi decisoria *ex* art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-*bis*, della legge n. 241/1990 e smi, relativa al progetto di fattibilità tecnico ed economica per le sole attività ricomprese nel Primo stralcio dell'intervento ID 140 «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica» - CUPJ84H22001600001;

con prot. 1283 del 12 marzo 2024 è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della suddetta Conferenza di servizi decisoria;

la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo di rispetto, nei livelli successivi di progettazione, di tutte le prescrizioni, indicazioni, condizioni e raccomandazioni accoglibili di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla osta, comunque denominati, pervenuti nell'ambito della Conferenza;

ai sensi dell'art. 7 lettere *d)* ed *e)* della sopra indicata convenzione, su proposta delle Strutture referenti degli interventi, Roma Capitale è tenuta ad approvare i Progetti di fattibilità tecnico-economica sulla scorta della documentazione appositamente fornita da società Giubileo 2025 ed a rendere le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta comunque denominati, nel rispetto del cronoprogramma procedurale indicato nella scheda dell'intervento sopra richiamato;

Considerato che

con prot. 1791 del 9 aprile 2024, la Società ha richiesto all'amministrazione proponente l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica - PFTE - in parola, ai sensi della convenzione sottoscritta con Roma Capitale e dell'art. 7 del DPR 380 del 6 giugno 2001 e smi, ai fini dell'avvio dei lavori e delle forniture, formalizzando il preavviso di consegna delle aree interessate, producendo:

a) il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi e relativa determinazione motivata di conclusione;

b) il Progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi con relativi elaborati tecnici e quadro economico di progetto; *c)* i pareri ricevuti in sede di Conferenza dei servizi;

l'elenco degli elaborati del PFTE è di seguito riportato:

Codice elaborato						Nome File	Titolo elaborato
ope ra	argo m	doc. e prog.	fas	r	P r		
							ELABORATI GENERALI
S T	X X	E L 0 1	2	0	5 1 9 6	*ST_XX_EL01_2_0_5196*	Elenco elaborati
S T	X X	R G 0 1	2	0	5 1 9 6	*ST_XX_RG01_2_0_5196*	Relazione generale ed illustrativa
							GEOLOGIA
S T	G E	R G 0 1	2	0	5 1 9 6	*ST_GE_RG01_2_0_5196*	Relazione geologica geomorfologica, idrogeologica e sismica
							PROGETTO DELLA SEGNALETICA TURISTICA
							Eleborati generali
S T	S T	M 0 0 1	2	0	5 1 9 6	*ST_ST_M001_2_0_5196*	Abaco Segnaletica Turistica

S	T	S	T	M	0	0	2	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_M002_2_0_5196*	Abaco Mirabilia
S	T	S	T	R	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_RT01_2_0_5196*	Struttura di sostegno - Relazione
S	T	S	T	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_B001_2_0_5196*	Struttura di sostegno - Carpenteria e dettagli
															Planimetrie di dettaglio
S	T	S	T	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_B001_2_0_5196*	Planimetrie di localizzazione Elementi L1 ed L2
S	T	S	T	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_B001_2_0_5196*	Planimetrie di localizzazione Elementi L3
															Censimento e sostituzione segnaetica turistica
S	T	S	T	R	T	0	2	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_RT02_2_0_5196*	Relazione
															AMBIENTE E PAESAGGIO
															Sostenibilità
S	T	S	O	R	G	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_SO_RG01_2_0_5196*	Relazione di sostenibilità
															ESPROPRI
S	T	E	S	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ES_B001_2_0_5196*	Localizzazione su base catastale - Elementi L1 ed L2
															PIANO GESTIONE MATERIE
S	T	G	M	R	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_GM_RT01_2_0_5196*	Relazione sul piano gesione materie
															SICUREZZA
S	T	P	S	R	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_PS_RT01_2_0_5196*	Piano Sicurezza e Coordinamento
S	T	P	S	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_PS_B001_2_0_5196*	Layout cantieri
S	T	P	S	C	M	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_PS_CM01_2_0_5196*	Computo metrico estimativo
															INTERFERENZE
S	T	I	N	R	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_IN_RT01_2_0_5196*	Relazione
															ELABORATI TECNICO ECONOMICI
S	T	E	C	E	P	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_EP01_2_0_5196*	Elenco prezzi
S	T	E	C	E	P	0	2	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_EP02_2_0_5196*	Analisi prezzi
S	T	E	C	C	M	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_CM01_2_0_5196*	Computo metrico estimativo
S	T	E	C	Q	E	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_QE01_2_0_5196*	Quadro economico
S	T	E	C	C	M	0	2	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_CM02_2_0_5196*	Quadro di incidenza della manodopera
S	T	E	C	C	R	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_CR01_2_0_5196*	Cronoprogramma dei lavori
S	T	E	C	D	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_DT01_2_0_5196*	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
S	T	E	C	P	M	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_PM01_2_0_5196*	Piano di manutenzione preliminare
															ARCHEOLOGIA
S	T	A	R	R	E	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_AR_RE01_2_0_5196*	Relazione archeologica

nell'elaborato planimetrico ST_ST_B001_2_0_5196, parte integrante del progetto, viene definita la localizzazione sul territorio capitolino della segnaletica turistico/culturale di nuova installazione per gli elementi L1, L2 ed L3;

Considerato, altresì, che

con prot. 2045 del 19 aprile 2024 la società ha comunicato la data del 24 aprile 2024 per la consegna delle aree da Roma Capitale a società Giubileo 2025, in qualità di soggetto attuatore e, contestualmente, da società Giubileo 2025 all'Appaltatore, ai fini della cantierizzazione;

in data 24 aprile 2024 è avvenuta la parziale consegna delle aree interessate dall'intervento;

con nota acquisita dalla struttura commissariale con prot. RM/5037 del 18 settembre 2024 il soggetto attuatore ha comunicato ritardi nell'approvazione del PFTE, situazione che comporta impedimenti all'approvvigionamento della nuova segnaletica turistica, da realizzarsi con totem in alluminio stampato, e seri rischi di compromissione della riuscita dell'opera;

Il Programma dettagliato degli interventi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, classifica l'opera come essenziale ed indifferibile. La sua realizzazione deve essere, pertanto, coerente con la tempistica dettata dal Giubileo 2025. Ai fini della tempestiva attuazione del citato intervento è, quindi, necessario procedere con urgenza all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla società e di cui determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, prot. 1283 del 12 marzo 2024, ferme restando le prescrizioni formulate dagli enti competenti in sede di conferenza di servizi;

il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per l'approvazione del PFTE, da adottarsi con delibera di Giunta Capitolina, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, non permette l'osservanza della stringente tempistica prevista per l'avvio della Festività giubilare;

il commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del Programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;

Richiamato

il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]».

Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilità dell'intervento e le ragioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, con l'approvazione in linea tecnica del Progetto di fattibilità tecnico ed economica - PFTE - relativo alle sole attività incluse nel Primo stralcio dell'intervento individuato nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID n. 140, recante «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica», presentato dalla società in qualità di soggetto attuatore, ai fini dell'avvio delle forniture, dei lavori e della consegna di tutte le aree individuate nel progetto;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni:

1. di dare atto che, data la complessità di attuazione dell'intervento, dovuta anche all'implicazione di più strutture ed articolazioni di Roma Capitale, l'opera *de qua*, integralmente finanziata con risorse giubilari per complessivi 5.000.000,00 di euro, è stata articolata in più stralci, come di seguito descritti:

Primo stralcio:

riqualificazione della segnaletica turistica; installazioni nuovi segnali L1, L2, L3;

manutenzione pannelli del «Progetto Mirabilia», già nel patrimonio di Roma Capitale; per un importo complessivo di circa 1.300.000,00 di euro;

Secondo stralcio:

progetto di acquisizione e ripristino degli ulteriori pannelli del «Progetto Mirabilia», non già ricompresi nel patrimonio del citato ente locale;

digitalizzazione della segnaletica turistica;

riqualificazione segnaletica orizzontale e motivazionale per percorsi laici o integrativi; per un importo complessivo di circa 2.000.000,00 di euro;

Terzo stralcio:

riqualificazione della segnaletica stradale (viabilità principale); toponomastica;

per complessivi 1.700.000,00 di euro

2. di prendere atto della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, dalla Società il 1° dicembre 2023 con prot. 2803 ed approvata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con prot. 1283 del 12 marzo 2024, per l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico ed economica – PFTE, che ricomprende le sole attività incluse nel Primo stralcio, fermo restando l'obbligo di rispetto, nei livelli successivi di progettazione, di tutte le prescrizioni, indicazioni, condizioni e raccomandazioni accoglibili di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla osta, comunque denominati, pervenuti nell'ambito della Conferenza stessa.

3. In deroga alle previsioni di cui al comma 2, dell'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, di approvare in linea tecnica il Progetto di fattibilità tecnico ed economica – PFTE - approvato nella Conferenza dei servizi di cui al punto 1, relativo al Primo stralcio all'intervento individuato nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l' ID n. 140, recante «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica», predisposto dalla società in qualità di soggetto attuatore, di cui agli elaborati sotto indicati, allegati e parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

Codice elaborato														Nome File	Titolo elaborato
opera		argom.		doc. e prog.				fase	rev.	Prot					
															ELABORATI GENERALI
S	T	X	X	E	L	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_XX_EL01_2_0_5196*	Elenco elaborati
S	T	X	X	R	G	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_XX_RG01_2_0_5196*	Relazione generale ed illustrativa
															GEOLOGIA
S	T	G	E	R	G	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_GE_RG01_2_0_5196*	Relazione geologica geomorfologica, idrogeologica e sismica
															PROGETTO DELLA SEGNALETICA TURISTICA
															Eleborati generali
S	T	S	T	M	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_M001_2_0_5196*	Abaco Segnaletica Turistica
S	T	S	T	M	0	0	2	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_M002_2_0_5196*	Abaco Mirabilia
S	T	S	T	R	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_RT01_2_0_5196*	Struttura di sostegno - Relazione
S	T	S	T	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_B001_2_0_5196*	Struttura di sostegno - Carpenteria e dettagli
															Planimetrie di dettaglio
S	T	S	T	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_B001_2_0_5196*	Planimetrie di localizzazione Elementi L1 ed L2
S	T	S	T	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_B001_2_0_5196*	Planimetrie di localizzazione Elementi L3
															Censimento e sostituzione segnaetica turistica
S	T	S	T	R	T	0	2	2	0	5	1	9	6	*ST_ST_RT02_2_0_5196*	Relazione
															AMBIENTE E PAESAGGIO
															Sostenibilità
S	T	S	O	R	G	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_SO_RG01_2_0_5196*	Relazione di sostenibilità
															ESPROPRI
S	T	E	S	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_ES_B001_2_0_5196*	Localizzazione su base catastale - Elementi L1 ed L2
															PIANO GESTIONE MATERIE
S	T	G	M	R	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_GM_RT01_2_0_5196*	Relazione sul piano gesione materie
															SICUREZZA
S	T	P	S	R	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_PS_RT01_2_0_5196*	Piano Sicurezza e Coordinamento
S	T	P	S	B	0	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_PS_B001_2_0_5196*	Layout cantieri
S	T	P	S	C	M	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_PS_CM01_2_0_5196*	Computo metrico estimativo
															INTERFERENZE
S	T	I	N	R	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_IN_RT01_2_0_5196*	Relazione
															ELABORATI TECNICO ECONOMICI
S	T	E	C	E	P	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_EP01_2_0_5196*	Elenco prezzi

S	T	E	C	E	P	0	2	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_EP02_2_0_5196*	Analisi prezzi
S	T	E	C	C	M	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_CM01_2_0_5196*	Computo metrico estimativo
S	T	E	C	Q	E	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_QE01_2_0_5196*	Quadro economico
S	T	E	C	C	M	0	2	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_CM02_2_0_5196*	Quadro di incidenza della manodopera
S	T	E	C	C	R	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_CR01_2_0_5196*	Cronoprogramma dei lavori
S	T	E	C	D	T	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_DT01_2_0_5196*	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
S	T	E	C	P	M	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_EC_PM01_2_0_5196*	Piano di manutenzione preliminare
															ARCHEOLOGIA
S	T	A	R	R	E	0	1	2	0	5	1	9	6	*ST_AR_RE01_2_0_5196*	Relazione archeologica

1. Di autorizzare fin da ora il posizionamento sul territorio di Roma Capitale della nuova segnaletica turistica per gli elementi L1, L2 ed L3, così come graficizzato nell'elaborato planimetrico «ST_ST_B001_2_0_5196», parte integrante del progetto, nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni impartite, sia nell'ambito della Conferenza dei servizi sopra richiamata, che in seguito, nel corso dei successivi approfondimenti, da parte dagli enti preposti al rilascio dei pareri;

2. Di dare mandato a Roma Capitale affinché, attraverso i propri Dipartimenti e strutture periferiche competenti, provveda a dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza, con particolare riferimento alla successiva consegna delle residuali aree individuate nel PFTE, all'adozione dei previsti N.O./autorizzazioni/concessioni e/o permessi comunque denominati il cui rilascio è previsto per la piena attuazione, in tutte le sue fasi, dell'intervento *de quo*, all'acquisizione nel proprio patrimonio delle nuove installazioni previste per gli elementi L1, L2 ed L3 ed, infine, alla sistematica manutenzione di tutta la segnaletica interessata dal richiamato intervento avente ID 140 recante «Riqualificazione segnaletica stradale e turistica», incluso nel Programma dettagliato degli interventi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024.

3. Di dare atto che per le linee di attività incluse nel Secondo stralcio si provvederà con separata ordinanza commissariale, mentre le attività rientrati nel Terzo stralcio sono state approvate o sono in corso di approvazione con autonomi provvedimenti gestionali di Roma Capitale.

4. Di dare atto che con successivo provvedimento il soggetto attuatore provvederà all'approvazione del progetto esecutivo.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Roma Capitale ed a Società Giubileo 2025, per il seguito di competenza.

6. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

7. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo." e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati del PFTE - 1° stralcio, richiamati nell'Ordinanza commissariale n. 37/2024, sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

24A05317

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omeprazolo Tecnigen Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 532/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 107 del 6 aprile 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 96 del 24 aprile 2024, re-

cante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «OMEPRAZOLO TECNIGEN ITALIA»»;

Vista la domanda presentata in data 25 luglio 2024 con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Omeprazolo Tecnigen Italia» (omeprazolo) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 050952011 e 050952023;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Omeprazolo Tecnigen Italia» (omeprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

confezione

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister

PVC-PVDC/AL

A.I.C. n. 050952011 (in base 10)

classe di rimborsabilità

A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,34

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 6,26

nota AIFA:

1_48

confezione

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister

PVC-PVDC/AL

A.I.C. n. 050952023 (in base 10)

classe di rimborsabilità

A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 5,01

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 9,39

nota AIFA:

1_48

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omeprazolo Tecnigen Italia» (omeprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omeprazolo Tecnigen Italia» (omeprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05359

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Oridopa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 533/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 279 del 19 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2023, con la quale la società Orion Corporation ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oridopa» (carbidopa/levodopa);

Vista la domanda presentata in data 7 febbraio 2024 con la quale la società Orion Corporation ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Oridopa» (carbidopa/levodopa);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ORIDOPA (carbidopa/levodopa) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«25 mg/100 mg compressa» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050818018 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,71 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 8,83.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Oridopa» (carbidopa/levodopa) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Oridopa» (carbidopa/levodopa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05360

DETERMINA 1° ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rocuronio Bromuro Aguettant», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 537/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e

dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 6 giugno

2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 235/2023 del 31 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 del 14 novembre 2023, con la quale la società Laboratoire Aguettant ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROCURONIO BROMURO AGUETTANT (rocuronio bromuro);

Vista la domanda presentata in data 13 dicembre 2023 con la quale la società Laboratoire Aguettant ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Rocuronio Bromuro Aguettant» (rocuronio bromuro);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROCURONIO BROMURO AGUETTANT (rocuronio bromuro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 5 ml senza ago - A.I.C. n. 050668019 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022,

n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rocuronio Bromuro Aguettant» (rocuronio bromuro) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rocuronio Bromuro Aguettant» (rocuronio bromuro) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05383

DETERMINA 1° ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Verorab», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 538/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 240/2023 del 3 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 267 del 15 novembre 2023, con la quale la società Sanofi Pasteur S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VERORAB (vaccino antirabbico, inattivato);

Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 2024, con la quale la società Sanofi Pasteur S.A. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Verorab» (vaccino antirabbico, inattivato);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 8-12 luglio 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VERORAB (vaccino antirabbico, inattivato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro polvere da 3,25 UI e 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di solvente con ago presaldato - A.I.C. n. 050684012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini in vetro polvere da 3,25 UI e 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di solvente con ago presaldato – A.I.C. n. 050684024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro polvere da 3,25 UI e 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di solvente senza ago - A.I.C. n. 050684036 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini in vetro polvere da 3,25 UI e 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di solvente senza ago - A.I.C. n. 050684048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VERORAB (vaccino antirabbico, inattivato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fentanil, «Fentanil Ethypharm».

Estratto determina AAM/PPA n. 790/2024 del 4 ottobre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 6.2, 6.4 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito alla sottomissione del *report* sugli studi di compatibilità con differenti soluzioni, relativamente al medicinale FENTANIL ETHYPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 047129010 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 047129022 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml.

Codice di procedura europea: DK/H/3074/01/II/05.

Codice pratica: VC2/2023/514.

Titolare A.I.C.: Ethypharm con sede legale e domicilio fiscale in 194 Bureaux De La Colline - Batiment D, 92213, Saint-Cloud Cedex, Francia.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05417

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di finasteride

Estratto determina AAM/PPA n. 791/2024 del 4 ottobre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da: una variazione tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo, in relazione all'evento avverso «ideazione suicidaria», per allineamento al CCDS sulla base dell'esperienza successiva alla commercializzazione, relativamente ai medicinali di seguito indicati:

PROPECIA

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - A.I.C. n. 034237014;

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 034237026;

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 034237038;

«1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse - A.I.C. n. 034237040;

«1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse - A.I.C. n. 034237053;

PROSCAR

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 028308017;

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 028308029;

PROSTIDE

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 028356018;

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 028356020.

Codice di procedura europea: SE/H/XXXX/WS/728.

Codice pratica: VC2/2023/610.

Titolari A.I.C.:

Organon Italia S.r.l., (codice fiscale 03296950151) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno, 21, 00162, Roma, Italia (medicinali «Propecia» e «Proscar»);

Alfasigma S.p.a., (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, n. 5, 40133, Bologna, Italia (medicinale «Prostide»).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05418

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nicotina, «Nicorettequick».

Estratto determina AAM/PPA n. 792/2024 del 4 ottobre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale NICORETTEQUICK: Tipo II, B.II.e - Modifiche del sistema di chiusura del contenitore; *z)* presentazione di un nuovo confezionamento con sistema di connettività:

1 x 1 erogatore con Comunicazione a corto raggio (*Near Field Communication - NFC)*, 2 x 1 erogatori con NFC: include un chip NFC sotto l'etichetta posteriore dell'erogatore per consentire la connessione ad un'app per *smartphone*.

È altresì autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Nicorettequick», anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate:

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«1 mg/erogatore spray oromucosale, soluzione» 1 flacone da 150 dosi in erogatore con NFC - A.I.C. n. 042299053 (base 10) 18BVPF (base 32);

«1 mg/erogatore spray oromucosale, soluzione» 2 flaconi da 150 dosi in erogatore con NFC - A.I.C. n. 042299065 (base 10) 18BVPT (base 32);

«1 mg/erogatore spray oromucosale, soluzione, aroma frutti rossi» 1 flacone da 150 dosi in erogatore con NFC aroma frutti rossi - A.I.C. n. 042299077 (base 10) 18BVQ5 (base 32);

«1 mg/erogatore spray oromucosale, soluzione, aroma frutti rossi» 2 flaconi da 150 dosi in erogatore con NFC aroma frutti rossi - A.I.C. n. 042299089 (base 10) 18BVQK (base 32);

Principio attivo: Nicotina.

Si modificano i paragrafi 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 6 del foglio illustrativo, 4 e 6 dell'etichettatura.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato (All. 1) alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mcneil AB, con sede legale e domicilio fiscale in Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Svezia.

Procedura europea: SE/H/0904/001-002/II/033.

Codice pratica: VC2/2023/588.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cbis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche di cui all'allegato alla determina.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05419

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossido di azoto, «Neophyr».

Estratto determina AAM/PPA n. 794/2024 del 4 ottobre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II C.I.4- Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza: eliminazione dal riassunto delle caratteristiche del prodotto di informazioni obsolete relative alla somministrazione del prodotto ed alll'uso del dispositivo di somministrazione (paragarafi modificati 4.2, 6.2 e 6.6).

Tipo IB C.I.11.z- Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso il piano di gestione dei rischi aggiornamento del *Risk Management Plan*: aggiornamento del piano di gestione dei rischi (*Risk Management Plan*) alla versione 3.2.

Relativamente al medicinale «NEOPHYR» (A.I.C. 041764) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice Pratica: VC2/2021/322

Numero procedura: BE/H/289/01-03/II/10/G

Titolare A.I.C.: SOL S.p.a., codice fiscale 04127270157, con sede legale e domicilio fiscale in Via Borgazzi, 27, 20900 - Monza (MB), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05420

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub».

Estratto determina AAM/PPA n. 811/2024 del 7 ottobre 2024

È autorizzato il *grouping* di variazione di tipo I (N1A/2024/194) costituito da una variazione tipo IB B.II.f.1.z), una variazione tipo IA B.II.b.3.a), una variazione tipo IB B.II.e.5.z) ed una variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale «VICKS VAPORUB» nella confezione di seguito indicata:

Confezione «"Vapore per inalazione, unguento" 1 contenitore multidose in pp/hdpe da 35 g»

A.I.C. n. 021625088 (base 10) 0NMY80 (base 32)

Principio attivo canfora 5 g; olio essenziale di trementina 5 g; mentolo 2,75 g; olio essenziale di eucalipto 1,5 g.

È autorizzato l'inserimento dei pittogrammi ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (N1B/2024/6100) nella nuova confezione sopracitata A.I.C. n. 021625088.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni già autorizzate secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea

da

A.I.C n.

021625052 «unguento per uso inalatorio» vasetto da 40 g

021625064 «unguento per uso inalatorio» vasetto da 50 g

021625049 «unguento per uso inalatorio» vasetto da 90 g

021625076 «unguento per uso inalatorio» vasetto da 100 g

a

A.I.C. n.

021625052 «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 40 g

021625064 «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 50 g

021625049 «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 90 g

021625076 «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 100 g

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l (codice fiscale 05858891004) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Giorgio Ribotta, 11, 00144, Roma, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati ed i *mock up* dell'etichettatura sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione A.I.C. n. 021625088 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione A.I.C. n. 021625088 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

Stampati

La nuova confezione del medicinale «Vicks Vaporub» A.I.C. n. 021625088 deve essere posta in commercio con gli stampati (riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo, etichettatura e *mock up* dell'etichettatura) conformi a quanto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05421

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duspatal»

Estratto determina IP n. 597 del 1° ottobre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DUSPATAL 200 mg *retard* - 100 *retardkapsel* dalla Germania con numero di autorizzazione 44801.00.00, intestato alla società Viatris Healthcare GmbH Lütticher Straße 5 53842 Troisdorf Nordrhein-Westfalen Germania e prodotto da Mylan Laboratories SAS Route de Belleville, Lieu dit Maillard 01400 Châtillon-Sur-Chalaronne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione:

DUSPATAL «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 051507010 (in base 10) 1K3VU2 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 200 mg di mebeverina cloridrato;

eccipienti: componenti che costituiscono i granuli contenuti all'interno delle capsule: magnesio stearato, copolimero dell'etile acrilato e metile metacrilato (2:1), talco, ipromellosa, copolimero dell'acido metacrilico e dell'etile acrilato (1:1), triacetina.

Componenti del rivestimento delle capsule: gelatina, titanio diossido (E171).

Componenti dell'inchiostro di stampa delle capsule: gomma lacca (E904), propilenglicole, soluzione di ammoniaca, idrossido di potassio, ossido di ferro nero (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners s.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Chiapparoli Logistica S.p.a. - via Morolense s.n.c. - 03012 Anagni (FR);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo Polonia;

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia;

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

DUSPATAL «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL - codice A.I.C. n.: 051507010 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

DUSPATAL «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL - codice A.I.C. n.: 051507010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà

riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05422

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Depakin» e «Depamide».

Estratto determina AAM/PPA n. 826/2024 dell'11 ottobre 2024

È autorizzata la seguente variazione:

Tipo II – C.I.4) Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta dell'effetto indesiderato «anomalia di Pelger-Huet acquisita»

relativamente ai medicinali DEPAKIN A.I.C. n. 022483 e DEPAMIDE A.I.C. n. 023105, nelle confezioni attualmente autorizzate.

Codice pratica: VN2/2023/274.

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/818.

Titolare: Sanofi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05468

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sildenafil, «Bidef».

Estratto determina AAM/PPA n. 807/2024 del 4 ottobre 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1490.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfrapharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni n. 59, 00185 Roma, codice fiscale 07227261000.

Medicinale: BIDEF

049472018 - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049472020 - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049472032 - «50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049472044 - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049472057 - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049472069 - «100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL

alla società Adamed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini n. 20 - 20123 Milano, codice fiscale 10753240968.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05469

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glucosio monoidrato, «Glucosio B. Braun».

Estratto determina AAM/PPA n. 622/2024 del 29 luglio 2024

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale GLUCOSIO B. BRAUN:

Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati per aggiunta di nuove avvertenze:

a seguito dell'evidenza che la somministrazione di glucosio a pazienti con una preesistente carenza di tiamina può essere associata allo sviluppo di acidosi lattica severa e/o encefalopatia di Wernicke;

per la potenziale ipersensibilità al principio attivo, in particolare nei pazienti con allergia nota al mais.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo; modifiche minori e di adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente.

Confezioni A.I.C. n.:

030899316 - «5% soluzione iniettabile» fiala da 10 ml;

030899328 - «5% soluzione iniettabile» fiala da 20 ml;

030899569 - «5% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml;

030899571 - «5% soluzione iniettabile» 20 fiale 20 ml;

030899330 - «10% soluzione iniettabile» fiala da 10 ml;

030899342 - «10% soluzione iniettabile» fiala da 20 ml;
030899583 - «10% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml;
030899595 - «10% soluzione iniettabile» 20 fiale 20 ml;
030899355 - «20% soluzione iniettabile» fiala da 5 ml;
030899367 - «20% soluzione iniettabile» fiala da 10 ml;
030899607 - «20% soluzione iniettabile» 20 fiale 5 ml;
030899619 - «20% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml;
030899013 - «5% soluzione per infusione» flaconcino da 50 ml;
030899025 - «5% soluzione per infusione» flaconcino da 100 ml;
030899037 - «5% soluzione per infusione» flaconcino da 250 ml;
030899049 - «5% soluzione per infusione» flaconcino da 500 ml;
030899052 - «5% soluzione per infusione» flaconcino da 1000 ml;
030899064 - «5% soluzione per infusione» sacca da 100 ml;
030899076 - «5% soluzione per infusione» sacca da 250 ml;
030899088 - «5% soluzione per infusione» sacca da 500 ml;
030899090 - «5% soluzione per infusione» sacca da 1000 ml;
030899429 - «5% soluzione per infusione» 20 flaconcini da 50 ml;
030899431 - «5% soluzione per infusione» 20 flaconcini da 100 ml;
030899443 - «5% soluzione per infusione» 20 flaconcini da 250 ml;
030899456 - «5% soluzione per infusione» 10 flaconcini da 500 ml;
030899468 - «5% soluzione per infusione» 10 flaconcini da 1000 ml;
030899102 - «10% soluzione per infusione» flaconcino da 100 ml;
030899114 - «10% soluzione per infusione» flaconcino da 250 ml;
030899126 - «10% soluzione per infusione» flaconcino da 500 ml;
030899138 - «10% soluzione per infusione» sacca da 100 ml;
030899140 - «10% soluzione per infusione» sacca da 250 ml;
030899153 - «10% soluzione per infusione» sacca da 500 ml;
030899165 - «10% soluzione per infusione» sacca da 1000 ml;
030899393 - «10% soluzione per infusione» 20 flaconcini da 100 ml;
030899405 - «10% soluzione per infusione» 20 flaconcini da 250 ml;
030899417 - «10% soluzione per infusione» 10 flaconcini da 500 ml;
030899177 - «20% soluzione per infusione» flaconcino da 100 ml;
030899189 - «20% soluzione per infusione» flaconcino da 250 ml;
030899191 - «20% soluzione per infusione» flaconcino da 500 ml;
030899470 - «20% soluzione per infusione» 20 flaconcini da 100 ml;
030899482 - «20% soluzione per infusione» 20 flaconcini da 250 ml;
030899494 - «20% soluzione per infusione» 10 flaconcini da 500 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG., con sede legale e domicilio fiscale in Carl Braun Straße, 1, D-34212 Melsungen, Germania.

Codice pratica: VN2/2023/187.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05515

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Rio Grande (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Vicente Touguinha Antonacci, funzionario consolare onorario in Rio Grande (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di Porto Alegre degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale di Porto Alegre;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale di Porto Alegre;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale di Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale di Porto Alegre delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo (solo per uffici in Paesi extracomunitari);

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di Porto Alegre, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale di Porto Alegre;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale di Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale di Porto Alegre e restituzione al Consolato generale di Porto Alegre delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'ufficio consolare di prima categoria;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale di Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale di Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'ufficio consolare di I categoria e restituzione materiale al consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale di Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale di Porto Alegre;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'ufficio sovraordinato di I categoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato generale di Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale di Porto Alegre;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale di Porto Alegre;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'ufficio sovraordinato di I categoria dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2024

Il direttore generale: VIGNALI

24A05444

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Graduatorie connesse all'avviso pubblico per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 2, componente 2, investimento 5.2 «Idrogeno», linea B «Elettrolizzatori». Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

In attuazione dell'art. 10, comma 3, dell'avviso pubblico n. 510 del 13 novembre 2023 di attuazione della linea B dell'Investimento 5.2 «Idrogeno» della M2C2 del PNRR, è stato approvato con decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del 10 ottobre 2024, n. 138, la graduatoria dei progetti ammessi alle agevolazioni.

Il decreto, inoltre, approva lo schema di accordo di concessione di finanziamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)* del citato avviso pubblico.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/

24A05445

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-246) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00